



**Consip S.p.A.**

*"Fornitura di custodie porta penne di marca Aurora per Sogei"*

## ***CAPITOLATO TECNICO***

### ***FORNITURA DI CUSTODIE PORTA PENNE DI MARCA AURORA PER SOGEI***



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni.....	3
1.2	Contesto di riferimento .....	3
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>4</b>
2.1	Caratteristiche della fornitura .....	4
2.2	Consegna .....	6
2.3	Verifica di conformità .....	6
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>7</b>
3.1	Responsabile delle attività contrattuali .....	7
3.2	Modalità di comunicazione .....	7
3.3	Adempimenti per la Sicurezza .....	7
3.4	Luogo di svolgimento .....	7
3.5	Lingua .....	7
3.6	Riservatezza.....	8
3.7	Penali .....	8
3.8	Modalità di fatturazione.....	8



## **1 PREMESSA**

### **1.1 DEFINIZIONI**

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., Committente e Beneficiaria della Fornitura;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.

### **1.2 CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Nell'ambito delle attività di Sogei relative ai rapporti istituzionali si rende necessario avere a disposizione oggetti ricordo personalizzati da donare a personalità di rilievo in occasione di visite e firme di protocolli istituzionali



## 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di custodie porta penne di marca Aurora, da erogarsi in favore della Sogei, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dallo Schema di contratto e dalle Condizioni Particolari di RdO.

La Società, in particolare, dovrà fornire n. 20 custodie porta penne di marca Aurora secondo le specifiche di seguito descritte.

### 2.1 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le custodie dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- marca Aurora;
- contenitore esterno in cartone con il logo Aurora;
- contenitore interno in pelle con imbottitura e anello o staffa ferma penna;
- targhetta in acciaio sull'imbottitura interna che riporta il tipo di penna che contiene (vedi immagini).

Si riportano di seguito le immagini relative alla tipologia di custodia richiesta





Consip S.p.A.

*"Fornitura di custodie porta penne di marca Aurora per Sogei"*





## **2.2 CONSEGNA**

La Società dovrà garantire la consegna di quanto richiesto al precedente paragrafo 2.1 entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta da parte di Sogei.

## **2.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La consegna degli omaggi sarà sottoposta a verifica di conformità. L'accettazione della fornitura sarà confermata da Sogei con apposito "Verbale di conformità" firmato dal Responsabile del contratto Sogei e controfirmato dal referente della Società.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, ferma restando l'applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 3.7, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà comunicato dalla Sogei, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati entro il termine massimo di 3 (tre) giorni solari.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Sogei procederà a nuova verifica di conformità.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, la Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.



### **3 GESTIONE DELLA FORNITURA**

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, per 12 (dodici) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

#### **3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

La Società dovrà comunicare a Consip, mediante compilazione del facsimile *"Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi"*, contestualmente alla presentazione dell'offerta, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

#### **3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

#### **3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **3.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO**

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede Sogei di via Mario Carucci n. 99.

#### **3.5 LINGUA**

Tutte le attività e la documentazione sarà il lingua italiana.



### **3.6 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

### **3.7 PENALI**

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

### **3.8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla SOGEI previa presentazione di apposita fattura in base alla disciplina prevista per la fornitura di beni, come disciplinata dall'art. 15 comma 1 dello Schema di contratto e di seguito riportata:

*"Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo."*

Alla fattura dovrà essere allegato il relativo "Verbale di conformità" di cui al par. 2.3.